

Il presente Ordine del Giorno è stato respinto dal Consiglio comunale con il seguente esito:

Consiglieri presenti in aula al momento del voto: 27
Consiglieri votanti 23:

Favorevoli 3: i consiglieri Caporioni, Poppi, Ricci

Contrari 20: i consiglieri Artioli, Campioli, Codeluppi, Cornia, Cotrino, Dori, Garagnani, Glorioso, Goldoni, Gorrieri, Guerzoni, Liotti, Maienza, Pini, Rimini, Rocco, Rossi F., Sala, Trande e il sindaco Pighi

Astenuti 3: i consiglieri Barcaiuolo, Leoni, Santoro

Non votanti 1: la consigliera Morini

Risultano assenti i consiglieri Andreana, Bellei, Bianchini, Cavani, Celloni, Ferraresi, Galli, Morandi, Pellacani, Rossi E., Rossi N., Taddei, Urbelli, Vecchi.

**Consiglio Comunale
Gruppo Consiliare modenasaluteambiente.it**

Modena, lì 03/06/2013

Al Presidente del
Consiglio Comunale di Modena
Al Sindaco ed alla Giunta del Comune di Modena

Ordine del Giorno

Oggetto: IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE

Premesso che

Il D.Lgs. 16.1.2008, n° 4 ha di recente modificato il D.Lgs 152/2006, che detta norme in materia ambientale. All'art.3-ter introduce nella legislazione italiana il principio della Precauzione, previsto dal Trattato Comunitario all'art.174. Il principio della Precauzione è una novità nel nostro ordinamento, estraneo alla tradizione culturale giuridica del nostro paese e, pertanto, è poco conosciuto e raramente applicato.

Cita il suddetto art.3-ter (*Principio dell'azione ambientale*) Codice dell'Ambiente (D.Lgs.152/06) : "*La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale*".

L'art.174, comma 2 del Titolo XIX Trattato CE riporta che: "*La politica della Comunità in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni della Comunità. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»*".

In tale contesto, le misure di armonizzazione rispondenti ad esigenze di protezione dell'ambiente comportano, nei casi opportuni, una clausola di salvaguardia che autorizza gli Stati membri a prendere, per motivi ambientali di natura non economica, misure provvisorie soggette ad una procedura comunitaria di controllo.

Il principio della Precauzione è distinto e diverso dal principio della Prevenzione e dal principio dell'obbligo di bonifica. A tal proposito e, sull'obbligo di provvedere anche in presenza di incertezza scientifica, vedere la relazione del prof. G. Di Cosimo: "Il principio di precauzione nella recente giurisprudenza costituzionale".

Diverse recenti sentenze della Corte Europea e della Corte Costituzionale italiana hanno precisato il contenuto del principio di Precauzione. Un chiarimento è dato dalla sentenza della Corte europea:(Trib. CE, Seconda Sezione ampliata, 26 novembre 2002, T-74/00 Artegodan), dove si legge che:

"il principio di precauzione è il principio generale del diritto comunitario che fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici".

Considerato che

Si prescrivono provvedimenti per eliminare i rischi potenziali e non solo i rischi certi. Siamo stati invece abituati a chiedere interventi per eliminare le cause del danno, a posteriori dell'evento dannoso (vedi il decreto Ronchi del '97). La legge ora impone di intervenire sia come precauzione in caso di incertezza, sia per prevenire in caso di rischi certi e, consente di concepire l'omissione, qualora non si intervenga in caso di rischio potenziale.

Abbiamo disponibili numerosi studi scientifici che sostengono la pericolosità delle emissioni da parte degli inceneritori di rifiuti e che possono ampiamente giustificare l'iniziativa di un Sindaco, che voglia rispettare tale principio.

La Corte Europea lo ha già definito: spetta alla politica (al Sindaco) stabilire il livello del rischio accettabile o non accettabile. A conferma del potere del Sindaco, la Commissione Europea scrive in una sua Comunicazione sul principio di Precauzione (COM 2002-1) che la decisione è prettamente politica e non tecnica come si legge nella COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE sul principio di precauzione – Bruxelles, 2.2.2000 (dal sito della Comunità Europea).

Il 24 Maggio 2012 a Strasburgo è stata votata la risoluzione del Parlamento Europeo 2011/2068(INI) sull'uso efficiente delle risorse che al punto 33 invita a introdurre gradualmente un divieto generale dell'utilizzo delle discariche di rifiuti a livello europeo ed eliminare, entro la fine del decennio (2020) l'incenerimento di rifiuti riciclabili e compostabili".

Ribadito infine che

L'Autorità competente dovrebbe agire in coerenza con l'art. 301 (*Attuazione del principio di precauzione*) primo e secondo comma, D.Lgs 152/2006 (*Norme in materia ambientale*), in attuazione dell'art. 174, paragrafo 2, Trattato CE :

"1. In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione.

2. L'applicazione del principio di cui al comma 1 concerne il rischio che comunque possa essere individuato a seguito di una preliminare valutazione scientifica obiettiva".

Vi è il rischio per la salute dei cittadini e, a supporto di ciò, ci sono numerosi studi

scientifici che sostengono la pericolosità delle emissioni da parte degli inceneritori di rifiuti. Si cita solo ad esempio "Progetto Ambiente e tumori" dell'Associazione Italiana di Oncologia Medica, ed. giugno 2011, e i risultati del progetto Moniter "Gli effetti degli inceneritori sull'ambiente e la salute in Emilia-Romagna", novembre 2011, consultabile al sito Arpa Emilia Romagna:
(http://www.arpa.emr.it/cms3/documenti/moniter/quaderni/04_Risultati_Moniter.pdf);

Si invita il Sindaco e la Giunta Comunale

ad impegnarsi nella dismissione graduale e progressiva dello smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento (come delle discariche), investendo in alternativa sulle iniziative per la diminuzione dei rifiuti, riuso, raccolta differenziata domiciliare con tariffazione puntuale e con la realizzazione di Centri di Riciclo (iniziativa tra l'altro accennata anche nelle linee di indirizzo del Piano Strutturale Comunale), in conformità a quanto previsto nell'OdG n. 40 del 28/06/2010, approvato all'unanimità in questo Consiglio comunale, in cui si impegna la Giunta a procedere con la raccolta porta a porta con tariffa puntuale.

Il Capogruppo
Sandra Poppi